

REGIONE



ABRUZZO



DIPARTIMENTO

AGRICOLTURA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITA' – DPD019

Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità

Via Catullo, 17 – 65127 Pescara

Tel. 085/7672833

e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it



pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it



PROGRAMMA OPERATIVO

di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 e del Decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura"

"Anno 2020/2021: seconda annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022"



RDF/rdf

1. PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, nella sezione 5 – Aiuti nel settore dell’apicoltura – articolo 55, dispone le misure di aiuto che possono essere incluse nei programmi d’intervento in apicoltura da parte degli Stati membri.

La normativa unionale in materia di apicoltura ha previsto una serie di misure, azioni e sottoazioni dirette a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti del settore, stabilendone i termini di presentazione dei programmi nazionali triennali (programmi apicoli), i loro contenuti essenziali, le misure di controllo, le variazioni ammissibili dei limiti finanziari e le misure necessarie per consentire una razionale flessibilità nell’esecuzione dei programmi stessi.

Il programma nazionale è predisposto sulla base dei sottoprogrammi triennali elaborati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e da Enti ministeriali, in stretta collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico, ed è approvato con apposita Decisione di esecuzione della Commissione UE.

Le azioni previste dalla predetta normativa sono cofinanziate in parti uguali dalla Unione Europea (FEAGA) e dallo Stato italiano (Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) e, pertanto, è opportuno rendere accessibili i finanziamenti in questione a tutti gli interessati del settore apistico senza che ciò comporti oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale con propria deliberazione 29 luglio 2019, n. 448, ha approvato il “Programma quadro per l’attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15]”, di seguito denominato anche “Programma quadro”.

Il presente Programma operativo attua le azioni della seconda annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, in armonia con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, dal decreto ministeriale n. 2173 del 25

marzo 2016 e dalle istruzioni operative dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo Pagatore (di seguito denominata anche OP Agea).

In continuità con quanto già attuato negli anni precedenti, lo stesso Programma operativo individua le azioni oggetto di sostegno finanziario e definisce la ripartizione delle risorse ad esse destinate tra le specifiche misure, azioni e sotto azioni, opportunamente rimodulate in funzione del finanziamento di euro 203.005,12, assegnato alla Regione Abruzzo per la campagna di commercializzazione 2020/2021 (anno apistico 2021) dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali (di seguito denominato anche MIPAF) con Decreto ministeriale protocollo interno n. 9018407 del 22 luglio 2020.

La suddetta rimodulazione è stata discussa e concordata con le principali Associazioni ed Organizzazioni degli Apicoltori della regione Abruzzo, nella riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Agricoltura, in data 29 luglio 2020.

In questo contesto, in applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 1366/2015 e n. 1368/2015, ed in linea con il richiamato Programma quadro, l'Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità ha predisposto il presente Programma operativo relativo alla campagna di commercializzazione 2020/2021, che contiene.

- Il quadro normativo di riferimento;
- Le definizioni delle principali parole chiave;
- Le finalità e gli obiettivi dell'intervento regionale;
- La descrizione dettagliata delle misure, azioni e sottoazioni da sostenere nel corso della campagna 2020/2021 con l'indicazione dei limiti di spesa ammissibili ed i beneficiari;
- Le procedure, le priorità ed i criteri operativi utilizzati per l'attuazione degli interventi finanziabili e per la concessione dei contributi pubblici ai beneficiari richiedenti;
- Le penalità per la mancata realizzazione degli investimenti finanziati;
- La complementarietà e la demarcazione con il Piano di Sviluppo Rurale della regione Abruzzo (PSR Abruzzo).

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- *Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.*
- *Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il suddetto regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 4 stabilisce il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed all'articolo 8 disciplina gli effetti della cessione di intere aziende che devono rispettare taluni obblighi in forza di taluni regimi di pagamento.*
- *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con il quale nella Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, si riformulano le misure di cui al precedente Reg. (CE) n. 1234/2007 che possono essere incluse nei programmi dell'apicoltura. Il regolamento de quo, inoltre, ha disposto con l'articolo 231, che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole, nonché i contenuti dei programmi nazionali e le procedure per l'approvazione degli stessi.*

Nella Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, del nuovo Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono state stabilite, in particolare, le seguenti Misure dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura:

- a. *assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;*
- b. *lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;*
- c. *razionalizzazione della transumanza;*
- d. *misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;*
- e. *misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;*
- f. *collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;*

- g. monitoraggio del mercato;
 - h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.
- *Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura con il quale è stato abrogato il regolamento (CE) n. 917/2004 e sono state definite le modalità di determinazione degli alveari e di notifica degli stessi alla Commissione, le misure volte ad evitare i doppi finanziamenti ed i criteri di assegnazione dei finanziamenti unionali ai programmi di apicoltura 2017/2019.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2011 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura che ha fissato l'anno apicolo nel periodo consecutivo tra il 1° agosto e il 31 luglio ed ha precisato i contenuti e gli elementi essenziali che devono contenere i programmi apicoli degli Stati membri.*

Con il regolamento de quo, la Commissione ha introdotto il principio della flessibilità dei programmi apicoli nel senso che gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purchè le misure continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali approvato per ciascuno Stato membro.

I pagamenti ai beneficiari, invece, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.

- *Decisione di esecuzione della Commissione n. 2019/974, del 12 luglio 2019, notificata con il numero C(2019) 4177, relativa all'approvazione del Programma Apistico Italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2020-2022, contenente, fra l'altro, il Sottoprogramma regione Abruzzo per lo stesso periodo.*

2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- *Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante “Disciplina dell’apicoltura” che, fra l’altro, definisce la figura dell’apicoltore e dell’imprenditore apistico e fa obbligo a chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia ai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale competente pena l’esclusione dagli incentivi previsti per il settore apistico;*
- *Decreto 4 dicembre 2009, recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale è stata istituita l’anagrafe apistica che dispone la registrazione e l’identificazione degli apicoltori e degli apiari;*
- *Decreto 11 agosto 2014, recante - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell’articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale;*
- *Decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell’apicoltura” che ha stabilito criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l’attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici.*

In particolare, il decreto in questione ha definito i contenuti del Programma triennale, ha precisato per ciascuna Misura del Regolamento n. 1308/2013 le azioni e le sotto azioni ammissibili al cofinanziamento, ha definito i compiti di pertinenza delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pagatori ed ha stabilito le procedure operative di attuazione dei sottoprogrammi elaborati dalle Regioni.

Lo stesso Ministero ha decretato che le azioni fossero attuate attraverso un Programma nazionale triennale costituito dai sottoprogrammi, di pari durata, elaborati dalle Regioni ed articolati per stralci annuali decorrenti dal 1° agosto al 31 luglio dell’anno successivo. Ai sensi della richiamata normativa, comunitaria e nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, in funzione della specificità dell’apicoltura del proprio territorio, i criteri per l’ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l’applicazione dei sottoprogrammi.

Inoltre, le stesse Amministrazioni devono individuare le forme associate degli apicoltori che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi regionali facendo riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali:

- a. numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
- b. numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti;
- c. quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale;
- d. ulteriori criteri oggettivi;

- *Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”* che, all'articolo 34, ha disciplinato gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

La stessa legge fa obbligo, inoltre, a chiunque detiene alveari di farne, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al richiamato decreto 4 dicembre 2009;

- Programma Apistico Nazionale, predisposto per il triennio 2020/2022 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, approvato dalla Commissione unionale con *Decisione di esecuzione n. 2019/974, del 12 luglio 2019, notificata con il numero C(2019) 4177*;
- *Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2017, n. 1323*, che integra il comma 2, dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e rende eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure individuate dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sostenute successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda;
- *Decreto 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” (DURC)*;
- *Istruzioni operative n. 41 del 9 luglio 2019* con le quali l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (di seguito denominata anche AGEA) ha diramato, per il triennio 2020-2022, le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e decisione di

esecuzione (UE) C(2019) 4177 relativo al Programma Apistico Nazionale approvato dalla Commissione europea per il triennio in questione;

- *Istruzioni operative n. 3 del 22 gennaio 2018 di AGEA - Organismo pagatore relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.*
- *Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali protocollo n. 9018407 del 22 luglio 2020, recante “Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura – Anno apistico 2020/2021”.*

Per la campagna 2020/2021, il finanziamento pubblico assegnato alla Regione Abruzzo sulla base degli alveari censiti nell’Anagrafe apistica nazionale, pari a 44.481, ammonta ad euro 203.005,12.

- *Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.*

2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- *Legge regionale 30 maggio 1997, n.53, recante «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare» che all’articolo 21, secondo comma, stabilisce che “La Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura”.*
- *Legge regionale 9 agosto 2013, n. 23, recante “Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative” che intende l’apicoltura come la conduzione zootecnica delle api e la considera a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.*

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, della legge regionale in questione, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano apistico regionale che recepisce l’orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell’intero comparto apistico.

- *Legge regionale 23 luglio 2015. N. 22, recante “Modifica alla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura nella*

regione Abruzzo ed altre disposizioni normative) che riconosce gli apicoltori in possesso di un massimo di 51 alveari “produttori di piccoli quantitativi di miele”;

- *Deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo 29 luglio 2019. N. 448 recante: Approvazione “Programma quadro per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15]”.*

In linea con quanto stabilito dalla regolamentazione comunitaria e nazionale, ed in armonia con l'attuale Organizzazione regionale ed il contenuto del protocollo d'intesa con AGEA, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 367, il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura provvede:

- a) a predisporre ed approvare, d'intesa con le Organizzazioni, le Associazioni, gli Enti ed Istituti rappresentativi del settore apistico regionale e competenti in materia di agricoltura, i sottoprogrammi regionali: triennali ed annuali;
- b) ad inviare i suddetti sottoprogrammi al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo per la richiesta di finanziamento;
- c) a rimodulare, sotto il profilo finanziario e delle azioni e sottoazioni da porre in essere, gli stessi sottoprogrammi in funzione del finanziamento accordato alla Regione Abruzzo dal citato Ministero a seguito della decisione positiva della Commissione comunitaria;
- d) a predisporre ed emanare, in linea con il Programma quadro di che trattasi, lo specifico provvedimento amministrativo (bando annuale) di attuazione operativa dei sottoprogrammi triennali regionali;
- e) a ricevere le domande di aiuto e di pagamento dei beneficiari;
- f) ad assicurare l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande presentate e ad eseguire i controlli amministrativi sulla totalità delle domande ritenute ammissibili e finanziabili;
- g) ad acquisire tutte le domande pervenute inserendo le stesse sul portale SIAN, se non già presenti. Terminata l'attività di acquisizione si procederà ad eseguire la funzione di “rilascio” (protocollazione AGEA) per ogni singola domanda inserita per arrivare allo stato di avanzamento “DEFINITIVO”;
- h) a verificare:
 - la costituzione del fascicolo aziendale da parte del beneficiario richiedente;
 - la correttezza dei dati indicati in domanda con quelli riportati nel predetto fascicolo;

- la presenza di eventuali altre domande di aiuto ammesse a finanziamento presentate dal medesimo soggetto nelle precedenti annualità;
- i) a richiedere ad AGEA-Organismo Pagatore, ove ciò non contrasti con la normativa di riferimento, di registrare nel SIAN tutte le variazioni, di qualsiasi natura, da apportare successivamente alle domande inserite;
 - j) a gestire, sulla base delle indicazioni contenute nei manuali operativi predisposti dal Sistema Informativo Nazionale ed AGEA, le varie fasi istruttorie che vanno dal “Preventivo” al “Consuntivo”, alla Compilazione della “Check-list”, alla predisposizione ed approvazione delle graduatorie regionali di concessione dei finanziamenti ed, infine, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi ad AGEA-Organismo Pagatore;
 - k) ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione);
 - l) ad assicurare l’accessibilità e la conservazione di tutta la documentazione presente nel fascicolo di ogni domanda per consentire ai Servizi della UE ed all’AGEA l’espletamento dei controlli dovuti;
 - m) a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente Programma quadro, il Programma triennale, il bando annuale ed ogni altra disposizione utile alla corretta e trasparente informazione ai beneficiari;
 - n) a pubblicare, per le motivazioni di cui sopra, nel sito internet del Dipartimento Agricoltura: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, la stessa documentazione;
 - o) a predisporre la relazione finale da presentare al competente Ministero in relazione alle somme annualmente assegnate alla regione Abruzzo;
 - p) a porre in essere le successive eventuali disposizioni o circolari interpretative che siano emanate dalle Autorità competenti (MIPAF – A.G.E.A.), purchè compatibili con il Programma quadro in questione, nonché ad emanare e divulgare ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione della normativa vigente in materia.
 - q) *Sottoprogramma regionale – Triennio 2020/2022 - in applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato con determinazione n. DPD019/27, del 5 febbraio 2019;*

- r) *Deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo, 4 giugno 2018, n. 367, con la quale è stato approvato il Protocollo d'intesa tra l'AGEA e la Regione Abruzzo per la delega di talune fasi del procedimento di pagamento delle domande di cui all'Organizzazione Comune di Mercato Unica (OCM) – Reg. (UE) n. 1308/2013, Sezione 5 “Aiuti nel settore dell'apicoltura e Reg. (UE) n. 1368/2015.*
- s) *Decisione di esecuzione della Commissione del 28 gennaio 2020 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, con la quale è stata approvata una nuova demarcazione per il settore apicoltura.*

Per quanto non espressamente richiamato nelle disposizioni sopra specificate si fa riferimento alle vigenti e pertinenti norme dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Abruzzo.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Programma Operativo valgono le definizioni di cui:

- agli articoli 2 e 3 della legge n. 313, del 24 dicembre 2004 n. 23, concernenti la disciplina dell'apicoltura;
- all'articolo 2, della legge regionale 9 agosto 2013, n. 23;
- alla PARTE XXII, dell'ALLEGATO I e alla PARTE IX, dell'ALLEGATO II del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- all'articolo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366;
- all'articolo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368.

Inoltre, in virtù delle istruzioni operative di AGEA n. 41/2019 e della deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2019, n. 448, si intende per:

3.1 BDA: la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale gestita dal Centro servizi nazionale dell'anagrafe zootecnica (CSN) istituito presso L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise di Teramo;

3.2 Fascicolo aziendale: è un contenitore omogeneo, aggregato e certificato all'interno del Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (SIAN) di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola sulla base di quanto stabilito anche dal DPR n. 503/99 e dal Decreto legislativo n. 99/2004.

Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.

Per attivare il Fascicolo aziendale l'interessato può rivolgersi ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) abilitato dalla Regione, mentre gli Enti pubblici possono rivolgersi anche direttamente all'Amministrazione regionale.

- 3.3 Campagna apistica:** è il periodo entro il quale occorre realizzare gli investimenti di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.
- 3.4 CUP:** il Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
- 3.5 DURC:** Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la esattezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
- 3.6 OCM:** Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli.
- 3.7 SIAN o SIN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- 3.8 Forme associate:** le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le Associazioni di apicoltori così come definite al successivo punto 6.8., lettera e., le loro Unioni, le Federazioni, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico.
- 3.9 Beneficiari:** la Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione della normativa europea in materia di OCM – Apicoltura ed in armonia con quanto già stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di apicoltura, riconosce i seguenti soggetti:
- a. apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in forma singola o associata, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:
- almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche “banca dati dell'anagrafe apistica”, ovvero “BDA”);
 - residenza nella Regione Abruzzo;
 - fascicolo aziendale attivo nel SIAN;

- b. gli Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo ed in possesso di un fascicolo aziendale attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c. le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, con sede legale nella Regione Abruzzo ed un fascicolo aziendale attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- d. le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico con sede legale nella Regione Abruzzo ed un “fascicolo aziendale” attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- e. le Associazioni degli apicoltori in possesso di un “fascicolo aziendale” attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto e rispondenti ai seguenti criteri di rappresentatività:
 - avere sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo;
 - associare almeno n. 100 soci apicoltori in regola con l’iscrizione alla banca dati dell’anagrafe apistica;

ovvero,

- associare almeno 30 apicoltori in possesso complessivamente di almeno 10.000 alveari regolarmente iscritti alla BDA. L’apicoltore che aderisce a più Associazioni dovrà rilasciare apposita dichiarazione di attribuzione esclusiva della propria adesione ad una ben definita Associazione ai fini del riconoscimento regionale della rappresentatività della stessa.

3.10 Nuovo Beneficiario: l’apicoltore richiedente il beneficio, residente nella Regione Abruzzo ed in possesso del fascicolo aziendale nel SIAN e di almeno **10** alveari regolarmente censiti in BDA alla data di presentazione della domanda di aiuto, che, per la sub-azione interessata, **non ha mai** usufruito di aiuti pubblici negli ultimi **tre anni** nell’ambito dei precedenti programmi apistici”.

4. FINALITA’

Il presente Programma annuale di attuazione della citata regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura abruzzese, richiama i criteri ed i parametri di valutazione delle domande di aiuto, già stabiliti dalla Giunta

regionale con propria deliberazione 29 luglio 2019, n. 448, e definisce le procedure amministrative di attuazione delle diverse Misure, azioni e sotto azioni per la campagna 2020/2021.

5. OBIETTIVI

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti ed alla luce delle recenti normative comunitarie e nazionali, l'obiettivo strategico del presente Programma è sviluppare e migliorare il comparto dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute del consumatore.

Altri obiettivi specifici sono:

- sviluppare le capacità professionale degli apicoltori;
- sensibilizzare i consumatori;
- potenziare i servizi di divulgazione, informazione ed assistenza tecnica;
- migliorare la qualità delle produzioni e la tracciabilità dei prodotti dell'apicoltura;
- incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche;
- ridurre i costi di produzione;
- sostenere la pratica del nomadismo e valorizzare l'utilizzo delle risorse nettarifere;
- migliorare l'efficienza gestionale degli allevamenti apistici;
- favorire il ripopolamento del patrimonio apistico e compensare le perdite di api;
- ridurre l'incidenza dei danni causati dalle patologie legate all'allevamento delle api ed, in particolare, della varroa;
- favorire il trasferimento delle conoscenze più aggiornate dall'ambiente scientifico a quello produttivo;
- migliorare gli strumenti per combattere le contraffazioni.

6. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande di sostegno presentate per l'accesso ai benefici previsti dal presente Programma Operativo in attuazione della seconda annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022.

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Programma Operativo 2020/2021 si applica su tutto il territorio regionale ed i relativi interventi sono realizzati nel medesimo territorio.

8. INTERVENTI AMMISSIBILI, BENEFICIARI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Di seguito sono indicate le misure, le azioni e le sotto azioni ammissibili al cofinanziamento (50% a carico del FEAGA e il restante 50% a carico del fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) che sono incluse nella seconda annualità del Sottoprogramma apicolo regionale 2020/2022, opportunamente rimodulate con le principali Associazioni ed Organizzazioni degli Apicoltori della regione Abruzzo, nella riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Agricoltura, in data 29 luglio 2020, sulla base del finanziamento comunicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, pari ad euro 203-005,12:

CODICE MISURA, AZIONE E SOTTO-AZIONE	MISURE/AZIONI/ SOTTOAZIONI PER L'ANNUALITA' 2020/2021	BENEFICIARI	SPESA	CONTRIBUTO PUBBLICO	
			Euro	Euro	%
a1.2	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	Forme associate, Enti ed Istituti di ricerca	10.000,00	8.000,00	80
a2	Seminari e convegni tematici	Forme associate, Enti ed Istituti di ricerca	5.000,00	5.000,00	100
a3	Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi	Forme associate, Enti ed Istituti di ricerca	4.444,44	4.000,00	90
a6	Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura	Apicoltori	80.000,00	40.000,00	50
A	ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI		99.444,44	57.000,00	

b3	Attrezzature varie, es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti, acquisto attrezzature specifiche per lotta aggressori e malattie alveari	Apicoltori	50.000,00	30.000,00	60
b4	Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche	Forme associate, Enti ed Istituti di ricerca	60.000,00	30.000,00	50
B	LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL’ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI		110.333,33	60.000,00	
c2.1	Acquisto arnie	Apicoltori	38.333,33	23.000,00	60
c2.2	Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del nomadismo	Apicoltori	60.000,00	30.000,00	50
C	RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA		98.333,33	53.000,00	
d3	Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell’apicoltura	Forme associate, Enti ed Istituti di ricerca	3.756,40	3.005,12	80
D	MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL’APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI		3.756,40	3.005,12	
e1	Acquisto di sciame, nuclei, pacchi d’api ed api regine	Apicoltori	50.000,00	30.000,00	60
E	MISURE DI SOSTEGNO DEL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL’UNIONE		50.000,00	30.000,00	
TOTALE A+B+C+D+E			361.867,50	203.005,12	

9. MISURA “A” – ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI

Nel settore apistico si avverte, oggi più che mai, l'esigenza di un ammodernamento e di una riorganizzazione nel campo dell'innovazione tecnologica, della revisione delle normative e della stessa formazione e qualificazione professionale di coloro che operano nel settore apistico o, a vari livelli, nei servizi relativi all'assistenza tecnica, alla vigilanza sanitaria, alla divulgazione, anche al fine di migliorare gli strumenti per combattere le contraffazioni.

In una prospettiva di razionalizzazione dell'apicoltura sono determinanti tre aspetti: la formazione e l'aggiornamento continuo degli apicoltori e dei tecnici/consulenti, la gestione dell'assistenza /consulenza e il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni alle aziende apistiche.

Le competenze, infatti, che sono richieste oggi, e ancora più in prospettiva, sono più ampie, più complesse e più approfondite del passato.

Gli operatori, siano essi generici o specializzati, sono chiamati ad essere sempre “più padroni” di tutti quei fattori manageriali, ambientali, genetici, nutrizionali, sanitari e legislativi che concorrono ad esplicitare le performance produttive e riproduttive dell'alveare e dell'intero apiario.

La partecipazione alla misura ed in particolare alle azioni di formazione e aggiornamento (a1.2, a2, a3) è aperta a tutti gli apicoltori, anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività formativa e/o di consulenza di che trattasi.

Gli interventi ammessi a contributo pubblico devono essere intesi come occasione di aggiornamento, formazione e divulgazione delle conoscenze degli apicoltori; *pertanto, non sono ammissibili a contribuzione pubblica eventuali attività finalizzate alla promozione e/o alla valorizzazione dei prodotti o marchi delle singole aziende apistiche.*

Il personale impegnato nelle docenze e/o nell'attività di assistenza tecnica oggetto di finanziamento pubblico, non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima Associazione per la quale opera.

Le spese riguardanti l'acquisto di materiale didattico e divulgativo, sono ammissibili al finanziamento pubblico solo per un numero di copie coerente con il numero dei partecipanti ai diversi eventi.

Inoltre, al fine di migliorare le condizioni di lavoro ed il livello tecnologico delle aziende apistiche, con conseguente miglioramento anche della qualità delle produzioni aziendali, è

incentivato l'acquisto delle attrezzature utili per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura (Azione a6).

Per l'attuazione della misura in questione la spesa massima ammissibile è pari ad euro 99.444,44 di cui euro 57.000,00 a carico dell'Amministrazione pubblica.

Di seguito si riportano le principali specifiche tecniche ed economiche delle azioni o sotto azioni finanziate:

9.1. Sottoazione a1.2– Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo ed in possesso di un fascicolo aziendale attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- **Spesa totale ammissibile:** euro 10.000,00;
- **Contributo totale ammissibile (80%):** euro 8.000,00 – Per i privati partecipanti al corso il contributo pubblico corrisponde all'80% della relativa spesa ammissibile. Il restante 20% della spesa ammissibile rimane a carico dei partecipanti;
- **Durata minima corso:** 6 ore per ciascun corso di aggiornamento – 8 ore per ciascun corso di formazione;
- **Numero minimo di partecipanti:** 15 apicoltori per corso;
- **Spesa ammissibile per corso:** euro 1.500,00 per corso di aggiornamento – euro 2.000,00 per corso di formazione. *La spesa massima ammissibile per la prestazione di docenti/relatori è pari ad euro 100,00/ora, comprensivo di oneri ed IVA.*
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in Regione e fuori Regione, le modalità, le sedi ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
 - copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
 - copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;

- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@regione.abruzzo.it.* I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l'organizzazione ed il coordinamento degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. In tale caso, la scelta del soggetto terzo è subordinata alla presentazione di tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e le relative spese (organizzazione, coordinamento e realizzazione) sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa. Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà**. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura “*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*”, unitamente al “*codice CUP*” assegnato all'investimento. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, relatori, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- relazione tecnica finale.

9.2. Azione a2 – Seminari e convegni tematici

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo ed in possesso di un fascicolo aziendale attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- **Spesa totale ammissibile:** euro 5.000,00;
- **Contributo totale ammissibile (100%):** euro 5.000,00;
- **Durata minima:** 8 ore per seminario /convegno tematico – 36 ore per seminario di formazione
- **Numero minimo di partecipanti:** 25 apicoltori;
- **Spesa ammissibile per evento:** euro 3.000,00 per seminario/convegno tematico della durata minima di 8 ore – euro 8.000,00 per seminario di formazione della durata minima di 36 ore. *La spesa massima ammissibile per la prestazione di docenti/relatori è pari ad euro 100,00/ora, comprensivo di oneri ed IVA.*
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
- Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite

guidate in Regione e fuori Regione, le modalità, le sedi ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;

- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@regione.abruzzo.it.* I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l'organizzazione ed il coordinamento degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. In tale caso, la scelta del soggetto terzo è subordinata alla presentazione di tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e le relative spese (organizzazione, coordinamento e realizzazione) sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa.
Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo

punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento, che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- relazione tecnica finale.

9.3. Azione a3 - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo ed in possesso di un fascicolo aziendale attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- **Spesa totale ammissibile:** euro 4.444,44;
- **Contributo totale ammissibile (90%):** euro 4.000,00;

In caso di acquisto di abbonamenti, le Associazioni degli apicoltori, nei limiti dei finanziamenti ricevuti, assicurano almeno una testata specialistica del settore apistico per apicoltore richiedente.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@regione.abruzzo.it. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;*
- nel caso di materiale stampato da tipografie devono essere acquisiti tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi

dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- lista dei destinatari, che devono controfirmare per ricevuta del materiale e/o degli abbonamenti richiesti;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- relazione tecnica ed informativa finale.

9.4. Azione a6 – Attrezzature per la conduzione dell'apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell'apicoltura

➤ **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in forma singola o associata, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:

- almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA");
- residenza nella Regione Abruzzo;

- fascicolo aziendale attivo nel SIAN:
- **Spesa totale ammissibile:** euro 80.000,00;
- **Contributo totale ammissibile (50%):** euro 40.000,00;
- **Limiti di spesa per classi di alveari registrati in BDA per singolo beneficiario:**

ALVEARI PRESENTI IN BDA		SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (IVA esclusa)
DA	A	
10	51	1.500,00 €
52	150	3.000,00 €
151	300	5.000,00 €
301	500	7.000,00 €
	> 500	10.000,00 €

- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.
Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;
 - quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è

sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura “*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*”, unitamente al “*codice CUP*” assegnato all'investimento;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

10. MISURA B – LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI

In continuità con gli interventi realizzati con i Programmi degli anni precedenti, si ritiene ancora efficace intervenire a favore degli apicoltori incentivando l'acquisto di arnie con fondo a rete che, rispetto a quelle aventi fondo fisso, consentono un più efficiente e razionale controllo della varroa (Azione b3).

Sono ammissibili al finanziamento pubblico anche *i materiali e le attrezzature specifiche per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare* (Azione b3).

Al fine di attuare in maniera incisiva e capillare gli interventi di prevenzione e lotta alla varroasi è incentivato l'acquisto degli idonei farmaci veterinari (Azione b4); la presente Azione è rivolta, per il tramite delle forme associate, a tutti gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente dal possesso di Partita IVA e/o dell'adesione o meno ad una delle forme associate riconosciute, titolari dell'intervento stesso.

Va da sé che le Forme associate titolari dell'iniziativa di che trattasi svolgono solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore.

Infatti, ai sensi dell'articolo 34, della legge 28 luglio 2016, n. 154, *“non sono considerati forniture di medicinali distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria”*.

Ovviamente le strategie di prevenzione e lotta alla varroasi adottate da parte degli Enti e Forme associate coinvolte dovranno essere in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Gli Enti e le Forme Associate, prima di procedere all'acquisto collettivo, acquisiscono il mandato all'acquisto di presidi sanitari liberi da ricetta medico-veterinaria da parte degli apicoltori interessati.

La consegna del presidio sanitario all'apicoltore deve essere tracciata e documentata da parte dell'Ente o Forma associata richiedente mediante sottoscrizione da parte dell'apicoltore di idonea ricevuta, predisposta dallo stesso Ente o Forma associata, riportante almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
- codice aziendale;
- indirizzo dell'azienda;
- numero degli alveari denunciati e trattati;
- nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
- firma dell'apicoltore per accettazione.

Le principali specifiche tecniche ed economiche delle azioni finanziate nell'ambito della presente Misura sono di seguito riportate:

10.1. Azione b3 – Attrezzature varie - es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti – arnie con sistema a trattamento termico, ecc...

Il 70% del finanziamento disponibile per l'azione b3 è riservato agli apicoltori stanziali per l'acquisto delle arnie con fondo antivarroa, mentre il restante 30% dello stesso finanziamento è destinato agli apicoltori stanziali e nomadi per l'acquisto di attrezzature specifiche per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare.

➤ **Beneficiari:**

- **Per l'acquisto di arnie con fondo antivarroa** - apicoltori stanziali, in forma singola o associata, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:
 - ❖ almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA");
 - ❖ residenza nella Regione Abruzzo;
 - ❖ fascicolo aziendale attivo nel SIAN.
- **Per l'acquisto di attrezzature specifiche per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare** - apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in forma singola o associata, stanziali e nomadi, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:
 - ❖ almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA");
 - ❖ residenza nella Regione Abruzzo;
 - ❖ fascicolo aziendale attivo nel SIAN;

➤ **Spesa totale ammissibile:**

- **per acquisto arnie antivarroa (apicoltori stanziali)** - euro 35.000,00 – La spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa) per arnia è pari ad euro 100,00;
- **per acquisto attrezzature specifiche per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare (apicoltori stanziali e nomadi)** – euro 15.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile (60%):**

- **per acquisto arnie antivarroa (apicoltori stanziali)** - euro 21.000,00;
- **per acquisto attrezzature specifiche per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare (apicoltori stanziali e nomadi)** – euro 9.000,00;

➤ **Limiti di spesa per classi di alveari registrati in BDA per singolo beneficiario:**

ALVEARI PRESENTI IN BDA		SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (IVA esclusa)
DA	A	
10	51	1.500,00 €
52	150	3.000,00 €
151	300	5.000,00 €
301	500	7.000,00 €
	> 500	10.000,00 €

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a

campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura “*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*”, unitamente al “*codice CUP*” assegnato all'investimento;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

10.2. Azione b4 - Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature specifiche

➤ **Beneficiari:** Forme associate operanti nel settore apistico, con sede legale nella Regione Abruzzo ed in possesso di un Fascicolo aziendale attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

➤ **Spesa totale ammissibile:** euro 60.000,00 – La spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa) per l'acquisto dei presidi sanitari è pari ad euro 5,00/alveare;

➤ **Contributo totale ammissibile (50%):** euro 30.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, l'indicazione degli apicoltori potenzialmente interessati al ricevimento ed all'impiego dei presidi sanitari, il numero degli alveari potenzialmente trattabili, l'area di intervento, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto,

l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;

- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@regione.abruzzo.it ;*
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario, con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà**. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento;

- elenco degli apicoltori che hanno ritirato i presidi, in formato cartaceo ed elettronico;
- copia della ricevuta, predisposta dall'Ente o Forma associata beneficiaria, riportante almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
 - codice aziendale;
 - indirizzo dell'azienda;
 - numero degli alveari denunciati e trattati;
 - nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
 - firma dell'apicoltore per accettazione;
- relazione tecnica ed informativa riepilogativa riportante la rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la natura e la quantità dei presidi distribuiti, il numero degli alveari trattati, i costi unitari dei presidi sanitari distribuiti e quelli complessivi;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.

11. MISURA C - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

La Regione Abruzzo intende favorire il nomadismo in quanto ritiene tale pratica indispensabile per un più razionale sfruttamento delle risorse nettarifere delle varie zone, al fine di consentire la produzione di particolari mieli e, contestualmente, elevare la produzione quantitativa e qualitativa di ciascun alveare.

Si ritiene opportuno, quindi, sostenere il potenziamento innovativo, tecnologico e strumentale di tutto quanto è necessario a favorire la movimentazione degli alveari e l'esercizio del nomadismo.

Nell'ambito della presente Misura è ammesso l'acquisto di arnie per l'esercizio del nomadismo, nonché l'acquisto di macchine operatrici, attrezzature e materiali vari necessari alla movimentazione degli alveari e, più in generale, per l'esercizio del nomadismo, il monitoraggio degli alveari e la loro gestione telematica (es. software applicativo, muletti elevatori, gru, carriere porta arnie, supporti che facilitino lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, sponde idrauliche, ecc...), ad esclusione dell'acquisto di automezzi targati, elaboratori elettronici, palmari, ecc...

Ai fini del controllo in loco delle domande campionate, i produttori che esercitano il nomadismo, beneficiari di finanziamenti di cui al reg. (UE) n. 1308/2013, devono

obbligatoriamente comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dell'Amministrazione regionale: dpd019@pec.regione.abruzzo.it, entro 10 giorni lavorativi precedenti lo spostamento delle arnie, il luogo dove verranno spostate le stesse (indirizzo, località, comune, provincia), al fine di non precludere all'Amministrazione medesima di eseguire il controllo.

Di seguito sono specificate le sottoazioni finalizzate all'acquisto delle attrezzature per l'esercizio del nomadismo.

11.1. Sottoazione c2.1 – Acquisto arnie per l'esercizio del nomadismo (per apicoltori nomadisti)

➤ **Beneficiari:** apicoltori nomadisti, in forma singola o associata, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:

- ❖ almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche “banca dati dell'anagrafe apistica”, ovvero “BDA”);
- ❖ residenza nella Regione Abruzzo;
- ❖ fascicolo aziendale attivo nel SIAN.

➤ **Spesa totale ammissibile:** euro 38.333,33 – La spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa) per arnia è pari ad euro 100,00;

➤ **Contributo totale ammissibile (60%):** euro 23.000,00;

➤ **Limiti di spesa per classi di alveari registrati in BDA per singolo beneficiario:**

ALVEARI PRESENTI IN BDA		SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (IVA esclusa)
DA	A	
10	51	1.500,00 €
52	150	3.000,00 €
151	300	5.000,00 €
301	500	7.000,00 €
	> 500	10.000,00 €

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;

- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

11.2. Sottoazione c2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

- **Beneficiari:** apicoltori nomadisti, in forma singola o associata, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:
 - ❖ almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA");
 - ❖ residenza nella Regione Abruzzo;
 - ❖ fascicolo aziendale attivo nel SIAN.
- **Spesa totale ammissibile:** euro 60.000,00;
- **Contributo totale ammissibile (50%):** euro 30.000,00;
- **Limiti di spesa per classi di alveari registrati in BDA per singolo beneficiario:**

ALVEARI PRESENTI IN BDA		SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (IVA esclusa)
DA	A	
10	51	5.000,00 €
52	150	10.000,00 €
151	300	15.000,00 €
301	500	20.000,00 €
	> 500	25.000,00 €

- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà**. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

12. MISURA D - MISURE DI SOSTEGNO AI LABORATORI DI ANALISI DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA AL FINE DI AIUTARE GLI APICOLTORI A COMMERCIALIZZARE E VALORIZZARE I LORO PRODOTTI

12.1. Azione d3 – Presa in carico di spese per le analisi qualitative dei prodotti dell'apicoltura

La qualità dei prodotti alimentari è ormai al centro dell'attenzione dei consumatori; un'attenzione che non si rivolge solo ai temi delle certificazioni di garanzia e di provenienza delle produzioni, ma evidenzia una forte necessità d'informazione su tutti gli aspetti intrinseci ed estrinseci degli stessi prodotti.

La caratterizzazione botanica dei mieli, la ricerca di inquinanti e la conoscenza delle caratteristiche chimico – fisiche, o melissopalinologiche o residuali del prodotto consentono all'apicoltore, ed allo stesso consumatore, di avere una visione precisa e più completa del miele raccolto e ne contribuiscono a migliorare la commercializzazione e la valorizzazione.

La spesa massima ammissibile per azienda è pari ad Euro 100,00 ed il contributo pubblico ammissibile è pari all' 80% della stessa spesa.

- **Beneficiari:** Forme Associate, Istituti di ricerca ed Enti;
- **Spesa totale ammissibile:** € 3.756,40;
- **Contributo totale ammissibile:** € 3.005,12;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, l'indicazione degli apicoltori potenzialmente interessati all'intervento, le analisi richieste a finanziamento, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, il laboratorio di riferimento, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
 - copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
 - copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;

- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@regione.abruzzo.it ;*
- qualora il laboratorio di riferimento scelto sia di natura privata: tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.
Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che giustifichi la univocità del preventivo ed attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.** Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento. Per gli Enti pubblici la documentazione contabile deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- elenco degli apicoltori che hanno ritirato le analisi;
- copia della ricevuta, predisposta dall'Ente o Forma associata beneficiaria, riportante almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
 - codice aziendale;
 - indirizzo dell'azienda;
 - numero degli alveari denunciati;
 - analisi commissionate e ritirate;
 - firma dell'apicoltore per accettazione.
- Relazione tecnica ed informativa riepilogativa riportante la rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la natura e la quantità delle analisi effettuate, il numero dei campioni analizzati, i parametri individuati, i costi unitari e quelli complessivi;
 - dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.

13. MISURA E – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE

Allo scopo di consentire la ricostituzione degli apiari ed il ripopolamento del patrimonio apistico regionale, impoverito anche a seguito delle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso degli ultimi anni, la presente Misura prevede aiuti per l'acquisto di sciame/famiglie di api ed api regine della razza *Apis mellifera ligustica*, **prodotte in Italia**, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa).

Gli sciame (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*.

L'acquisto massimo finanziabile del diverso materiale genetico in questione, singolarmente o in maniera cumulativa, per beneficiario non può superare il numero di alveari regolarmente censiti o iscritti all'anagrafe apistica (BDA).

13.1. Azione e1 - Acquisto di sciame, nuclei, pacchi d'api ed api regine

- **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in forma singola o associata, stanziali e nomadi, in possesso, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei seguenti requisiti minimi:
 - ❖ almeno 10 alveari in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale (denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA");
 - ❖ residenza nella Regione Abruzzo;
 - ❖ fascicolo aziendale attivo nel SIAN;
- **Spesa totale ammissibile:** euro 50.000,00 – La spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di singoli sciame/famiglie di api con regina è pari ad euro 90,00, mentre per l'acquisto di sole api regine è fissata in euro 16,00/capo;
- **Contributo totale ammissibile (60%):** euro 30.000,00;
- **Limiti di spesa per classi di alveari registrati in BDA per singolo beneficiario:**

ALVEARI PRESENTI IN BDA		SPESA MASSIMA AMMISSIBILE (IVA esclusa)
DA	A	
10	51	1.500,00 €
52	150	3.000,00 €
151	300	5.000,00 €
301	500	7.000,00 €
	> 500	10.000,00 €

- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo

punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione dovrà essere riportata, da parte del beneficiario, la dicitura "*ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013*", unitamente al "*codice CUP*" assegnato all'investimento;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio;
- certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*. *Non sono ammissibili certificazioni ottenute su campioni degli anni precedenti fatto salvo il caso in cui le stesse siano adeguatamente accompagnate da specifica e motivata dichiarazione da parte della ditta fornitrice che giustifichi oggettivamente la scelta di ricorrere a certificazioni precedenti al periodo di acquisto del materiale.*

14. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E NORME GENERALI COMUNI

Di seguito, si riportano le procedure per la realizzazione della seconda annualità del Sottoprogramma Abruzzo 2020/2022 di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, articolo 55 e del Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2016, n. 2173.

14.1. Modalità di scarico della domanda di aiuto e di pagamento

- a. Le domande di aiuto e di pagamento sono messe a disposizione degli utenti on-line dall'AGEA sul sito www.sian.it e sono stampabili, complete di codice a barre, seguendo il percorso di seguito indicato:
- Accedere ad internet e collegarsi al sito www.sian.it ;
 - Cliccare sul link Utilità (lato sinistro della pagina);
 - Cliccare sul link Download;
 - Scorrere in basso con la barra laterale fino al menu Download Modulistica;
 - Cliccare su Scarico modulistica domanda di premio del miele.
- b. Al cambio della pagina si apre l'applicazione **Domanda di aiuto per il miele – Download Atti Amministrativi**. Nella pagina sono presenti:
- ❖ casella per l'inserimento del Codice fiscale;
 - ❖ tasto per la stampa del modello di domanda in bianco;
 - ❖ tasto per la stampa del modello con dati anagrafici precompilati.
- c. La compilazione della casella del Codice fiscale è necessaria se si sceglie di scaricare il modello di domanda con i dati anagrafici precompilati; in caso contrario, il sistema permette di optare per la scelta del modello di domanda in bianco.
- d. Tutti i modelli sono provvisti del relativo codice a barre che individua la domanda di aiuto e la domanda di pagamento ed è possibile scaricare un solo modello alla volta.
- e. In alternativa alla procedura sopra descritta, i moduli di domanda possono essere richiesti per il tramite del Dipartimento Agricoltura, dei Centri Assistenza Agricola ovvero delle Organizzazioni degli apicoltori.
- f. In ogni caso, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti interessati devono essere in possesso di un *“fascicolo aziendale”* attivato presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) opportunamente autorizzato, o presso l'Amministrazione regionale nel solo caso di Enti pubblici.

14.2. Presentazione domanda di aiuto

- a. I beneficiari (apicoltori residenti in Abruzzo, Enti/Società/Associazioni aventi sede legale nella Regione Abruzzo) possono presentare una sola domanda di aiuto presso l'Amministrazione regionale e devono indicare nella stessa *l'indirizzo di posta elettronica certificata dove intendono ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dall'Amministrazione regionale*. In mancanza di tale indicazione,

l'Amministrazione regionale è autorizzata ad inviare le comunicazioni al beneficiario all'indirizzo di posta elettronica utilizzato dal richiedente per trasmettere la domanda di aiuto.

- b. I soggetti interessati a presentare la domanda di finanziamento nell'ambito del presente Programma Operativo, devono preventivamente costituire il proprio "*fascicolo aziendale*" presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) opportunamente autorizzato o presso l'Amministrazione regionale nel solo caso di Enti pubblici.
- c. Le domande, redatte secondo il modello messo a disposizione on-line dall'AGEA – Organismo Pagatore - sul portale www.sian.it, sono indirizzate ad: **ORGANISMO PAGATORE AGEA** ed inviate, a partire dalla data di pubblicazione del presente Programma nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – area tematica Agricoltura <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> , settore apicoltura – programma operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022: <https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-operativo-di-attuazione-del-sottoprogramma-regione-abruzzo-20202022> , entro, e non oltre, **il 30 novembre 2020**, a: **REGIONE ABRUZZO – Dipartimento Agricoltura – Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità.**
- d. La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente Programma e da una copia di un documento d'identità (fronte/retro) in corso di validità del sottoscrittore la domanda medesima, deve essere inviata con *posta elettronica certificata (PEC)* al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it, **entro e non oltre il 30 novembre 2020.**
- e. Le domande inviate oltre il termine sopra indicato sono dichiarate "*irricevibili*" e sono escluse dall'accesso agli aiuti; a tal fine, fa fede la data e l'ora riportate nella ricevuta di consegna della pec di trasmissione.
- f. La domanda priva di sottoscrizione del richiedente è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.
- g. Nella domanda di aiuto ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente, fra l'altro, il *codice IBAN*, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

- h.** L'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di finanziamento ed il titolare del fascicolo aziendale nel quale deve essere presente il medesimo codice.

14.3. Documentazione a corredo della domanda

- a.** L'iscrizione al registro delle imprese - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, il possesso della partita I.V.A. ed ogni eventuale ulteriore certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile alla presentazione della domanda di aiuto nonché all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 14.7., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.**
- b.** Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
- c.** In caso di falsa dichiarazione da parte della ditta beneficiaria, il finanziamento pubblico accordato è revocato ed il fatto è segnalato alle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti.

14.4. Eleggibilità delle spese

- a.** Ai fini del presente Programma Operativo, le spese ammissibili sono riconosciute e soggette a contribuzione pubblica solo se la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari è successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto e, pertanto, tale data può essere anche precedente a quella della nota di concessione della Struttura regionale competente che comunica all'interessato l'accettazione della domanda di finanziamento.
- b.** In ogni caso, in virtù del Decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 1323, *"sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure di cui all'art. 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell'art. 8, comma 1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda"*.

- c. In tale caso, tuttavia, le spese ritenute ammissibili devono essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino oggettivamente la necessità di sostenere le spese prima della presentazione della domanda.
- d. Il contributo pubblico in favore degli aventi diritto è determinato sulla spesa ritenuta eleggibile al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico del beneficiario. **In tal caso l'avente diritto è tenuto ad allegare alla domanda di aiuto una specifica attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti.**
- e. Le spese generali, ammissibili per le sole Forme associate (materiale di consumo, cancelleria, assicurazioni, spese postali, telefoniche, spese di rappresentanza, ecc..), fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate fino al limite massimo del 5%.
- f. Per le Forme associate, le eventuali spese di organizzazione, coordinamento e realizzazione degli eventi finanziati, affidati a soggetti terzi scelti sulla base della presentazione di tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sono riconosciute, se strettamente correlate alle iniziative ammesse al finanziamento, per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa.
- g. La spesa deve essere sostenuta esclusivamente dal beneficiario dell'aiuto ed i pagamenti effettuati devono essere tracciabili e presentati in forma completa.
- h. ***Il pagamento delle spese deve avvenire unicamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura).***
- i. Tutte le spese devono essere comprovate da documenti fiscali\fatture quietanzati e devono recare la dicitura “*ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013*”, unitamente al “*codice CUP*” assegnato all'investimento.

14.5. Spese non ammissibili

- Acquisto automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico;
- Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- Acquisto elaboratori elettronici;

- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- I.V.A. *(eccezion fatta per l’IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti)*;
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento;
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- Eventuali voci di spesa per le quali il beneficiario abbia già ottenuto finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.

14.6. Attività Istruttoria

Il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura, entro trenta giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande, procede alla istruttoria delle richieste pervenute (ricevibilità ed ammissibilità), ed in particolare:

- riscontra gli elementi contenuti in domanda e comunica ai soggetti interessati l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge vigente in materia (Legge n. 241/1990), indicando il nominativo del tecnico incaricato del procedimento istruttorio, l’Ufficio a cui è stata assegnata la domanda e presso il quale è possibile richiedere eventuali informazioni al riguardo;
- verifica:
 - la costituzione del fascicolo aziendale da parte del beneficiario richiedente;
 - la correttezza dei dati indicati in domanda con quelli riportati nel predetto fascicolo;
 - tutta la documentazione/certificazione richiesta dal presente Programma Operativo;
 - la presenza di eventuali altre domande di aiuto ammesse a finanziamento presentate dal medesimo soggetto nelle precedenti annualità;
- valuta e determina il contributo ammissibile per le domande di aiuto dichiarate ricevibili;

- comunica agli interessati l'ammissibilità della domanda di aiuto unitamente al codice CUP assegnato all'investimento, ovvero comunica gli eventuali motivi di irricevibilità o inammissibilità della domanda di aiuto fissando in dieci giorni il termine per la presentazione per iscritto di controdeduzioni, ovvero per la richiesta di audizione nel corso della quale gli interessati potranno far valere le proprie ragioni;
- provvede all'acquisizione on-line di tutte le domande ammissibili inserendo le stesse sul portale SIAN, se non già presenti. Terminata l'attività di acquisizione esegue la funzione di "rilascio" (protocollazione AGEA) per ogni singola domanda inserita per arrivare allo stato di avanzamento "DEFINITIVO";
- richiede ad AGEA Organismo Pagatore, ove ciò non contrasti con la normativa di riferimento, di registrare nel SIAN tutte le variazioni, di qualsiasi natura, da apportare successivamente alle domande inserite;
- gestisce, sulla base delle indicazioni contenute nei manuali operativi predisposti dal Sistema Informativo Nazionale ed AGEA, le varie fasi istruttorie che vanno dal "Preventivo" al "Consuntivo", alla Compilazione della "Check-list", alla predisposizione ed approvazione delle graduatorie regionali di concessione dei finanziamenti ed, infine, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi ad AGEA Organismo Pagatore.

14.7. Valutazione delle domande e motivi di esclusione

- a. Le richieste ammissibili avanzate dai beneficiari individuati dal presente Programma, ai fini della formulazione della successiva graduatoria regionale delle istanze dichiarate *"ammissibili e finanziabili"* e di quelle dichiarate *"ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi"*, nonché dell'elenco delle istanze *"non ammissibili"*, sono valutate secondo i criteri ed i punteggi di merito approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 29 luglio 2019, n. 448 e di seguito sotto riportati:

A - Apicoltori

Parametri		Punti
a)	Aziende ricadenti in aree svantaggiate, così come individuate dal vigente Piano di Sviluppo Rurale (PSR Abruzzo)	1
b)	Apicoltori con età massima di anni 41 non ancora compiuti alla data di presentazione della domanda di aiuto	1
c)	Possesso di partita IVA (*)	0,5

d)	Iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio con la codifica di “attività agricola” (*)	2
e)	Aziende che attuano apicoltura biologica certificata da organismo pubblicamente riconosciuto	1
f)	Imprenditrici apistiche	1
g)	Nuovo beneficiario con domanda di aiuto non finanziata nella sottoazione di riferimento per carenza di fondi nell’ultimo triennio e che ha beneficiato, comunque, di finanziamenti in altre sottoazioni nell’ultimo triennio	5
h)	Nuovo beneficiario con domanda di aiuto che nell’ultimo triennio non ha mai beneficiato di finanziamenti in alcuna sottoazione	7
i)	Per il possesso di alveari denunciati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da 10 a 51 alveari ➤ da 52 a 150 alveari ➤ da 151 a 300 alveari ➤ da 301 a 500 alveari ➤ oltre 500 alveari 	1 1,5 2,5 3 3,5

(*) **i punti corrispondenti alle lettere c) e d) non sono cumulabili tra loro**

B - Forme associate (ad esclusione degli Enti pubblici, privati e di ricerca)

	Parametri	Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Numero dei soci aderenti, in regola con l’iscrizione all’anagrafe zootecnica nazionale - BDA: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da 30 a 100 ➤ da 101 a 150 ➤ da 151 a 200 ➤ oltre 200 	1 1,5 2 2,5
c)	Numero di alveari rappresentati: <ul style="list-style-type: none"> ➤ da 5.001 a 10.000 ➤ da 10.001 a 15.000 ➤ oltre 15.000 	1 2 2,5

d)	Quantità di prodotto commercializzato:	
	➤ fino a 2.000 quintali	1
	➤ da 2.001 a 3.000 quintali	2
	➤ oltre 3.000 quintali	2,5

C - Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico

	Parametri	Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Solo sede operativa nella regione Abruzzo	2
c)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale:	
	➤ 1-3 anni	1
	➤ 4-5 anni	2
	➤ oltre 5 anni	2,5

- b.** Per gli operatori che risultano condurre gli apiari *parte in forma stanziale e parte in forma nomade*, ai fini del presente Programma Operativo, la qualifica di “stanziale” o “nomade” è definita sulla base del numero prevalente di alveari regolarmente censiti o iscritti nell’anagrafe apistica nazionale (BDA).
- c.** Per gli *apicoltori nuovi beneficiari*, a parità di punteggio attribuito alle domande di aiuto, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti l’ammontare di aiuto inferiore; in caso di ulteriore parità prevale l’età più giovane del richiedente.
- d.** Per gli apicoltori già *beneficiari di precedenti finanziamenti*, a parità di punteggio attribuito alle domande di aiuto, la priorità di finanziamento è accordata in ordine crescente secondo l’ultimo triennio di riferimento del contributo concesso. In altri termini, precede il richiedente che registra una data di finanziamento più remota nel tempo per la specifica sottoazione. In caso di parità di annualità finanziate nell’ultimo triennio, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti l’ammontare di aiuto inferiore; in caso di ulteriore parità prevale l’età più giovane del richiedente.
- a.** Per gli *Enti e le Associazioni degli apicoltori*, a parità di punteggio attribuito alle domande di aiuto, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti

l'ammontare di aiuto inferiore; in caso di ulteriore parità si procede secondo la maggiore rappresentatività in termini di alveari associati e confermati in fase di istruttoria dal competente Ufficio regionale con l'ausilio della BDA.

e. Motivi di esclusione:

- presentazione della domanda di aiuto o di pagamento oltre i termini previsti dal presente bando;
- assenza ingiustificata di tre preventivi;
- assenza del fascicolo aziendale;
- assenza di denuncia/comunicazione in BDA del possesso di alveari;
- mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo pubblico;
- esistenza per lo stesso investimento di un doppio finanziamento, percepito in virtù di altra normativa comunitaria, nazionale o regionale;
- assegnatario nei precedenti tre programmi apistici annuali di un contributo pubblico e non avere realizzato l'investimento richiesto senza motivata giustificazione o comunicazione all'Autorità regionale competente;
- assenza di sottoscrizione della domanda di finanziamento;
- contributo revocato per intero nel triennio precedente per mancato raggiungimento della percentuale di spesa minima del 50% rispetto a quella originariamente ammessa in concessione;

f. Non sono da considerare cause di esclusione la parziale mancanza di elementi e documenti formali, diversi da quelli sopra specificati, a corredo della domanda che può, quindi, essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento istruttorio (soccorso istruttorio).

g. In tale evenienza, il competente Dirigente del Dipartimento Agricoltura assegna un termine decadenziale di 10 giorni consecutivi per la presentazione di chiarimenti/integrazioni. Decorso tale termine, qualora la documentazione presentata risulti ancora incompleta rispetto a quella prevista e richiesta, la domanda è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

h. In caso di accoglimento parziale della domanda di aiuto o di pagamento, ovvero in caso di rigetto delle stesse domande, il competente Servizio del Dipartimento Agricoltura

comunica, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale dell'Amministrazione regionale verso un esito favorevole, secondo le modalità ed i tempi precisati nelle stesse note di comunicazione dell'accoglimento parziale o di esclusione dal finanziamento.

14.8. Finanziamento delle istanze, utilizzazione delle economie, delle rinunce e scorrimento delle graduatorie regionali

Ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2019, n. 448:

- a. (Forme Associate)** Il finanziamento pubblico disponibile per le forme associate, fatta eccezione della sola azione b4, è assegnato ai richiedenti per il 60% in maniera lineare e per il 40% sulla base della graduatoria di merito predisposta con i criteri e punteggi individuati al precedente punto 14.7.
- b. (sottoazione b4)** Per la sola sottoazione b4 (acquisto degli idonei farmaci veterinari), invece, l'assegnazione del finanziamento pubblico disponibile tra le forme associate richiedenti avviene in base alla rappresentatività delle stesse, stabilita in funzione del numero di alveari associati e confermati in fase di istruttoria dal competente Ufficio regionale con l'ausilio della BDA. A tal fine, l'apicoltore che aderisce a più Associazioni dovrà rilasciare apposita dichiarazione di attribuzione esclusiva della propria adesione ad una ben definita Associazione. In assenza della suddetta dichiarazione il corrispondente numero degli alveari non sarà considerato ai fini della rappresentatività delle forme associate interessate.
- c. (sottoazione b3)** Il finanziamento pubblico della sottoazione b3 è destinato per il 70 % all'acquisto di arnie con fondo antivarroa per apicoltori stanziali e per il restante 30% all'acquisto di attrezzature specifiche per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare per apicoltori stanziali e nomadi.
- d. (Finanziamenti ministeriali)** Le richieste dei beneficiari sono soddisfatte fino alla concorrenza della quota di finanziamento pubblico assegnata alla Regione Abruzzo; qualora il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nel corso di realizzazione del sottoprogramma regionale, assegni alla regione Abruzzo ulteriori finanziamenti, per l'utilizzazione degli stessi, il Dirigente del competente Servizio regionale *procede prioritariamente a finanziare le istanze degli apicoltori finanziate parzialmente per carenza di fondi*. Successivamente lo stesso Dirigente procede al

finanziamento delle eventuali *“domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi”*, scorrendo le specifiche graduatorie regionali predisposte per singola azione o sub-azione. A tal fine, la ripartizione tra le azioni e sottoazioni deficitarie è effettuata in proporzione agli importi complessivi delle richieste non evase per le medesime azioni e sottoazioni, tenuto conto anche delle necessità finanziarie che le istanze rientranti richiedono per essere totalmente finanziate.

e. (economie e/o rinunce) Qualora vi siano rinunce di contributo da parte dei beneficiari o si verifichino economie di spesa in corso di realizzazione del Sottoprogramma regionale le medesime possono essere utilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria regionale dell'azione o sottoazione che ha generato la rinuncia o l'economia. In subordine, è autorizzato lo scorrimento delle graduatorie regionali delle azioni o sottoazioni che presentano il maggior numero di richieste non evase. Va da sé che, per ovvi motivi di efficienza ed efficacia della gestione dei singoli bandi annuali, le rinunce di che trattasi devono essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Agricoltura (dpd019@pec.regione.abruzzo.it) **entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione e finanziamento della domanda di aiuto**. Le rinunce di finanziamento, totali o parziali, del contributo richiesto nella domanda di aiuto, presentate successivamente al periodo sopra indicato, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, comportano l'esclusione degli interessati dagli aiuti previsti nel settore dell'apicoltura per il triennio successivo. La rinuncia all'aiuto non è ammessa qualora siano state riscontrate inadempienze gravi nella domanda di aiuto o nel corso di un controllo in loco.

f. (finanziamenti non richiesti) Qualora, invece, i fondi assegnati ad una o più misure, azioni o sottoazioni programmate non vengano totalmente utilizzate per mancanza di richieste sufficienti a coprire l'intera spesa pubblica disponibile, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Agricoltura, valutate le necessità finanziarie delle altre misure, azioni e sottoazioni, è autorizzato a trasferire le somme in questione tra le azioni e sottoazioni deficitarie che presentano il maggior numero di richieste non evase, fermo restando il massimale del contributo pubblico del Programma annuo di riferimento e previa comunicazione delle stesse variazioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo e ad AGEA - Coordinamento.

g. (apicoltori già finanziati nei precedenti programmi) Le istanze di aiuto avanzate dai beneficiari (apicoltori) che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell'ambito dei precedenti sottoprogrammi regionali apistici, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze degli apicoltori che non hanno mai beneficiato (**nuovo beneficiario**), per la stessa sottoazione, di aiuti pubblici negli ultimi tre anni.

14.9. Cause di forza maggiore

- a.** Le cause di forza maggiore sono individuate all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per l'apicoltura sono così individuate:
- ❖ decesso del beneficiario;
 - ❖ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - ❖ calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - ❖ esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
- b.** Ulteriori casi di forza maggiore devono ricondursi a “circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà”.
- c.** La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione regionale – Dipartimento Agricoltura (dpd019@pec.regione.abruzzo.it) e per conoscenza all'Organismo pagatore AGEA (protocollo@pec.agea.gov.it), entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

14.10. Pubblicazione delle graduatorie regionali e dei pagamenti, accesso agli atti e istanze di riesame

- a.** Le graduatorie regionali delle istanze valutate “*ammissibili e finanziabili*”, delle istanze valutate “*ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi*”, nonché l'elenco delle istanze “*non ammissibili*” sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – area tematica Agricoltura <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> , settore apicoltura – programma operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022:

<https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-operativo-di-attuazione-del-sottoprogramma-regione-abruzzo-20202022> .

- b. Le suddette pubblicazioni hanno valore di comunicazione agli interessati dell'ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero della esclusione della domanda di aiuto.
- c. Tuttavia, alle ditte beneficiarie, l'accoglimento ed il finanziamento della domanda di aiuto è comunicato, via pec, con specifica nota di concessione da parte dell'Amministrazione regionale. Ai medesimi beneficiari è comunicato anche il Codice alfanumerico Unico di Progetto (CUP) degli investimenti pubblici che dovrà essere indicato, da parte degli stessi beneficiari, su tutti i documenti contabili da allegare alla *"domanda di pagamento aiuto"*.
- d. Analoga nota regionale è trasmessa, via pec, ai titolari delle istanze non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di non ammissione.
- e. Ai sensi della legge n. 241/1990, gli interessati possono avvalersi del diritto di accesso agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle diverse fasi del procedimento; a tale proposito la richiesta di accesso agli atti deve essere inoltrata direttamente al Dirigente del Servizio regionale competente che li ha emanati, per il tramite della pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it.

14.11. Varianti, Rimodulazioni, Proroghe e Cessioni di azienda

- a. Non sono ammesse varianti e proroghe degli interventi finanziati. Eventuali lievi modifiche non sostanziali, nonché rimodulazioni in funzione del contributo ammesso, adeguatamente motivate, possono essere ammesse soltanto se comunicate, preventivamente alla loro attuazione, alla Struttura regionale responsabile dell'istruttoria.
- a. La cessione dell'azienda ad altro soggetto è prevista esclusivamente per cause gravi di forza maggiore riconducibili alla persona fisica ed in particolare, per incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, o per casi di successione; non sono contemplate altre cause addotte dal beneficiario quale giustificazione della cessione.
- b. L'istanza di cessione, corredata della documentazione necessaria per comprovare la causa di forza maggiore invocata, deve essere contestualmente sottoscritta dal cedente

e dal cessionario e deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione regionale – Dipartimento Agricoltura al seguente indirizzo pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it .

- c. Va da sé che il cessionario in qualità di nuovo beneficiario del contributo per l'apicoltura deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità dell'aiuto del cedente e deve, inoltre, sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto.
- d. Anche dopo la liquidazione del pagamento del contributo, la cessione può avvenire solamente dopo aver constatato le cause di forza maggiore e nel rispetto del vincolo di mantenimento degli impegni presi per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto.
- e. Il subentro effettuato senza autorizzazione comporta la decadenza e la revoca del provvedimento di concessione.

14.12. Rendicontazione, controlli, liquidazioni e pagamenti

- a. I beneficiari del finanziamento pubblico, entro il **30 giugno 2021**, trasmettono al Servizio competente del Dipartimento Agricoltura la *“domanda di pagamento aiuto”* al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpd019@pec.regione.abruzzo.it .
- b. La domanda di pagamento, scaricabile dal portale SIAN, è corredata della documentazione prevista dalle singole azioni e sottoazioni specificata nei precedenti punti del presente Programma Operativo.
- c. Sulla documentazione giustificativa della spesa, allegata alla domanda di pagamento, il beneficiario dovrà apporre la dicitura *“ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013”*, unitamente al *“codice CUP”* assegnato all'investimento.
- d. Sui documenti giustificativi di spesa, al termine del controllo, il Servizio regionale competente per materia appone la dicitura *“Regolamento (UE) n. 1308/2013 – art. 55 ed il numero della domanda di aiuto”* e provvede a conservarli nel fascicolo del beneficiario. Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del beneficiario, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.
- e. I fascicoli predisposti per le domande ammesse al finanziamento sono conservati dall'Amministrazione regionale per i dieci anni successivi alla data di chiusura del

procedimento amministrativo e resi disponibili per eventuali controlli da parte di AGEA OP, Commissione Europea o Corte dei Conti Europea.

- f. I controlli amministrativi devono essere svolti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento e gli stessi devono essere integrati con sopralluoghi presso la sede del soggetto richiedente (**controlli in loco**), in percentuale non inferiore al 30% delle domande ammesse al finanziamento, al fine di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per il riconoscimento del contributo.
- g. L'attività di controllo è svolta secondo le modalità contenute nelle specifiche Istruzioni Operative AGEA ed il campione delle domande soggette a "controllo in loco" è estratto dall'Organismo Pagatore AGEA entro il **31 maggio 2021**.
- h. Lo stesso Organismo esegue i controlli in loco presso i soggetti selezionati entro il **31 luglio 2021** e gli esiti dei medesimi controlli sono registrati nel sistema centralizzato del SIAN.
- i. In virtù delle modifiche apportate al Decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, le erogazioni correlate ai terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC e le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti sono sottoposte agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti dalla normativa vigente. Pertanto l'Organismo Pagatore e l'Amministrazione regionale sono obbligati ad acquisire l'informazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente, già nella fase di ammissibilità e finanziabilità della domanda.
- j. Nei casi in cui ricorre l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di richiedere la certificazione antimafia per il tramite della Banca Dati Nazionale Unica per Antimafia (BDNA), sarà cura dell'Ufficio competente a richiedere agli interessati le dichiarazioni sostitutive secondo il Modello 1 e 2, allegati al presente Programma Operativo.

14.13. Riduzioni ed esclusioni

- a. In sede di accertamento finale degli investimenti finanziati, la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari all'80% di quella ammessa in concessione.
- b. Qualora, invece, sia ritenuta ammissibile una spesa inferiore all'80% di quella originariamente riconosciuta, ma superiore al 50% di essa, il contributo erogabile al beneficiario, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva del beneficiario in questione, è

decurtato in ragione di un punto percentuale per ogni punto percentuale di spesa non realizzata.

- c. Se la spesa ammissibile, infine, è pari o inferiore al 50% di quella originariamente ammessa, il contributo è revocato per intero ed il beneficiario interessato dalla revoca totale è escluso dagli aiuti previsti nel settore dell'apicoltura per il triennio successivo.
- d. Analoga esclusione è prevista per i beneficiari che, in assenza di rinuncia, non presentano la domanda di pagamento aiuto.
- e. Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, salvo che il fatto costituisca reato, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato e anche per il triennio successivo.
- f. Analoga penalizzazione è prevista anche per quei soggetti che non comunicano la rinuncia totale o parziale al finanziamento assegnato, nei tempi previsti dal presente Programma Operativo, e, quindi, non consentono all'Amministrazione regionale di attribuire i fondi in questione ad altri soggetti interessati.
- g. Le suddette penalizzazioni non si applicano in presenza di circostanze eccezionali e cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione.

14.14. Liquidazione del contributo e pagamenti

- a. La competente Struttura regionale del Dipartimento Agricoltura entro il termine massimo del **12 settembre 2021**, provvede al consolidamento, alla stampa ed all'invio telematico ad AGEA dell'elenco regionale di liquidazione delle ditte beneficiarie.
- b. Entro il **18 settembre 2021**, la stessa Struttura regionale trasmette all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A), mediante invio all'indirizzo di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it la "*dichiarazione di responsabilità*", sottoscritta dal Dirigente responsabile, dal tecnico responsabile del procedimento istruttorio e dal funzionario responsabile del procedimento di revisione.
- c. L'elenco regionale di liquidazione è pubblicato nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – area tematica Agricoltura <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> , settore apicoltura – programma operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione

Abruzzo 2020/2022: <https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-operativo-di-attuazione-del-sottoprogramma-regione-abruzzo-20202022> e vale per l'Amministrazione regionale come chiusura del procedimento amministrativo di propria competenza.

- d. Inderogabilmente entro il termine comunitario del **15 ottobre 2021** l'OP AGEA, sulla base degli elenchi di liquidazione ricevuti dalla Regione, provvede al pagamento dei contributi spettanti alle ditte beneficiarie, previo controllo in merito ad eventuali provvedimenti di fermo amministrativo o giudiziario a carico dei soggetti interessati o all'esistenza di eventuali importi da recuperare, mediante compensazione, per indebita percezione di ulteriori aiuti erogati o debiti contributivi INPS, nell'importo comunicato da questo Ente.
- e. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Unione europea sono disposti dall'OP AGEA esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.

14.15. Limitazioni, vincoli e prescrizioni

- a. **Fascicolo aziendale** – Tutti i soggetti beneficiari, *alla data di presentazione della domanda di aiuto*, devono avere costituito nel SIAN il proprio “fascicolo aziendale” presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) opportunamente autorizzato.
- b. **Materiali, attrezzature e apparecchiature**
 - I materiali, le attrezzature e le apparecchiature varie, finanziate ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di apicoltura e il cui uso ed utilità economica non si esauriscano nell'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore.
 - Tale periodo minimo è stabilito in un anno per il materiale genetico, in cinque anni per le arnie ed attrezzature similari, in dieci anni per gli impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
 - La strumentazione in questione, qualora non marcata direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, deve essere identificata con un contrassegno indelebile e non asportabile (es. vernice indelebile, marchio a fuoco, ecc..) che riporti l'anno di finanziamento (20) ed il codice univoco aziendale,

rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014 (anagrafe apistica).

- I materiali, le attrezzature e le apparecchiature acquistate con il contributo pubblico dovranno essere utilizzate e/o, nel caso delle arnie, messe in produzione al massimo entro l'annualità successiva a quella del finanziamento, pena la restituzione dell'aiuto, fatto salvo il verificarsi di circostanze eccezionali e delle cause di forza maggiore dimostrabili;
- Il 50% delle arnie acquistate con il contributo pubblico deve essere destinato ad incrementare il patrimonio apistico aziendale, desumibile dalla BDA.

c. Materiale genetico

- Il materiale genetico (sciami, nuclei, famiglie, pacchi d'api, api regine) è ammesso al contributo pubblico a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (APE) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api al tipo genetico *Apis mellifera ligustica*.
- *Non sono ammissibili certificazioni ottenute su campioni degli anni precedenti fatto salvo il caso in cui le stesse siano adeguatamente accompagnate da specifica e motivata dichiarazione da parte della ditta fornitrice che giustifichi oggettivamente la scelta di ricorrere a certificazioni precedenti al periodo di acquisto del materiale in questione.*
- Il materiale genetico acquistato con finanziamenti pubblici non può essere rivenduto, né ceduto gratuitamente, fatti salvi i casi di cessione azienda per cause di forza maggiore.

d. Materiale informativo

- Il materiale informativo, divulgativo o promozionale prodotto nell'ambito delle misure di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura “*Unione europea*”, il logo della Repubblica italiana con sottostante dicitura “*Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*” e, nello stesso frontespizio, il logo della Regione Abruzzo con sottostante dicitura “*Dipartimento Agricoltura*”.
- Lo stesso materiale, deve riportare obbligatoriamente, inoltre, la seguente dicitura: “*Intervento finanziato nell'ambito del Reg. (UE) n. 1308/2013 – II^ annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022*”

e. Limitazioni

- La quantità massima finanziabile di arnie, sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine, acquistabile con il contributo pubblico, nell'ambito dei limiti di spesa ammissibili in funzione del numero degli alveari posseduti, non può comunque superare, per singolo beneficiario, il numero di alveari regolarmente censiti o iscritti nell'anagrafe apistica nazionale (BDA).
- La stessa limitazione di cui sopra, si applica all'acquisto dei presidi sanitari;
- Nello stesso anno di riferimento non è ammessa la cumulabilità tra il finanziamento riservato agli apicoltori stanziali e quello riservato agli apicoltori nomadisti.
- Per le aziende che risultano condurre gli apiari parte in forma stanziale e parte in forma nomade, ai fini del presente Programma, la qualifica di stanziale o nomade è definita sulla base del numero prevalente di alveari regolarmente censiti nella Banca Dati Anagrafe Apistica (BDA).
- La spesa ammissibile (I.V.A. esclusa) è fissata in:
 - euro 100,00 per l'acquisto delle arnie;
 - euro 90,00 per l'acquisto di sciami/famiglie con regina;
 - euro 16,00 per l'acquisto di sole api regine;
 - euro 5,00/alveare per l'acquisto dei presidi sanitari destinati alla lotta contro le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi.
- Non possono beneficiare dell'aiuto previsto per l'acquisto di attrezzature, sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine, le aziende che producono e/o vendono lo stesso materiale.
- Il personale impegnato nelle docenze e/o nel servizio di assistenza tecnica nell'ambito degli interventi in apicoltura oggetto di finanziamento pubblico, non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima Associazione per la quale opera.
- Per le attività di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai sensi di quanto previsto dalla normativa unionale, non possono essere presentate ulteriori domande di aiuto sia nel quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 che in altri regimi di aiuto pubblici (unionale, nazionale e regionale). Lo stesso divieto è esteso nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo

rurale (FEASR), fatto salvo quanto disposto dalla nuova demarcazione approvata con *Decisione di esecuzione della Commissione del 28 gennaio 2020 che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale*, che di seguito si riporta:

(INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETA' – Settore apicoltura)

“Il Reg. UE 1308/2013 nel prevedere le azioni finanziabili a favore dell’apicoltura specifica le seguenti misure:

- *assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;*
- *lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;*
- *razionalizzazione della transumanza;*
- *misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;*
- *misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo;*
- *collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;*
- *monitoraggio del mercato;*
- *miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.*

Pertanto, gli interventi ascrivibili alle misure di cui sopra sono finanziabili esclusivamente attraverso il Programma predisposto ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e non sono finanziabili nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale. Fanno eccezione l’acquisto degli autocarri e gli interventi di realizzazione e ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura che sono finanziabili esclusivamente nell’ambito del PSR.

Per l’acquisto di attrezzature per la conduzione dell’apiario, per la lavorazione, il confezionamento e la conservazione dei prodotti dell’apicoltura:

- *gli interventi superiori a 10.000 € si finanziano esclusivamente nell’ambito del PSR*
- *gli interventi pari o inferiori a 10.000 € si finanziano esclusivamente con l’OCM.*

Per l’acquisto di macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del nomadismo:

- *gli interventi superiori a 25.000 € si finanziano esclusivamente nell'ambito del PSR*
 - *gli interventi pari o inferiori a 25.000 € si finanziano esclusivamente con l'OCM.*
- In ogni caso, l'Autorità di gestione dei PSR, adotta apposite procedure di controllo ex ante ed ex post finalizzate alla verifica di detti criteri di demarcazione”.*

- **Clausola Pantouflage** – Ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, è vietato di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell'attività dell'Amministrazione regionale svolta attraverso i medesimi poteri.

15. DISPOSIZIONI GENERALI

Qualora le scadenze indicate nel presente bando coincidano con i giorni festivi o non lavorativi (sabato compreso), i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

16. SCADENZARIO

- ✓ **30 novembre 2020:** termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;
- ✓ **30 dicembre 2020:** chiusura del procedimento istruttorio;
- ✓ **30 gennaio 2021:** approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento pubblico;
- ✓ **15 febbraio 2021:** comunicazione ai beneficiari dell'accoglimento, totale o parziale, della domanda di aiuto e del codice CUP. Possibilità di rinunciare al contributo entro *60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione e finanziamento della domanda di aiuto;*
- ✓ **5 aprile 2021:** trasmissione ad OP AGEA dell'elenco delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento pubblico;
- ✓ **15 aprile 2021:** protocollazione domande di aiuto nel SIAN. Comunicazione ad OP AGEA delle eventuali economie o degli ulteriori fabbisogni finanziari;
- ✓ **2 maggio 2021;** comunicazione ad OP AGEA delle rinunce di contributo,
- ✓ **31 maggio 2021:** estrazione del campione di controllo in loco;

- ✓ **30 giugno 2021:** termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento aiuto;
- ✓ **31 luglio 2021:** termine ultimo per l'esecuzione dei controlli in loco;
- ✓ **15 agosto 2021:** acquisizione delle domande di pagamento nel SIAN;
- ✓ **12 settembre 2021:** approvazione elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi ad OP AGEA, unitamente alla dichiarazione di responsabilità;
- ✓ **15 ottobre 2021:** erogazione dei contributi spettanti alle ditte beneficiarie;
- ✓ **31 dicembre 2021:** relazione al MIPAF sullo stato di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2021.

17. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente Programma Operativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) ed è reso disponibile nel sito istituzionale della Regione Abruzzo – area tematica Agricoltura <https://www.regione.abruzzo.it/agricoltura> , settore apicoltura – programma operativo di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2020/2022: <https://www.regione.abruzzo.it/content/programma-operativo-di-attuazione-del-sottoprogramma-regione-abruzzo-20202022> .

Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è il Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere e Biodiversità.

Il Responsabile del Coordinamento tecnico ed operativo del Programma Operativo 2020/2021 è il dott. Rino Di Felice, in qualità di Responsabile dell'Ufficio Sostegno zootecnia e regimi di qualità.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

➤ dpd019@pec.regione.abruzzo.it - rino.difelice@regione.abruzzo.it

Pescara, 28 settembre 2020

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE
Firmato elettronicamente

Il Dirigente del Servizio
Dr. Carlo MAGGITTÌ
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

RDF/rdf